

MARTINA BEGGIATO*

*Institutiones. Manuale di diritto privato romano***

Il manuale istituzionale costituisce il punto di approdo di una lunga esperienza maturata sia nella didattica che nella ricerca, mettendo a disposizione degli studenti che per la prima volta si accingono agli studi giuridici gli strumenti utili per comprendere il diritto romano e la cultura giuridica attuale. Giovanna Coppola Bisazza si cimenta nella scrittura di questo testo dopo una pluriennale attività di appassionata docenza del corso istituzionale di diritto romano, offrendo una rielaborazione accurata e sistematica in forma scritta delle annotazioni e degli appunti delle lezioni.

Giunto alla sua seconda edizione, il testo riprende, a quattro anni di distanza, quanto già sviluppato nella prima, ma valorizza gli studi condotti nel corso di questo scorcio temporale per migliorare e arricchire l'apparato sostanziale, precisa alcuni aspetti e apporta un accurato aggiornamento bibliografico delle note.

Rimangono inalterati il titolo e la struttura dell'opera (compresa la sua suddivisione interna in parti, capitoli, sezioni e paragrafi), sulla quale merita di essere spesa qualche parola. La stessa si presenta suddivisa in due parti (generale e speciale), alle quali sono anteposte alcune brevi considerazioni introduttive dedicate all'importanza degli studi romanistici sotto il profilo storico e dei fondamenti della scienza giuridica. In particolare, la parte generale consta di due capitoli: il primo è dedicato alla periodizzazione del diritto romano, analizzata in rapporto all'evoluzione delle fonti normative e alle diverse fasi che connotano l'intera esperienza giuridica romana; il secondo affronta il problema relativo all'utilizzo delle categorie giuridiche moderne quali strumenti interpretativi utili alla ricostruzione del diritto romano. La parte speciale, invece, tratta di *personae*, *res* e *actiones*, ripercorrendo la struttura tripartita delle *Institutiones* gaiane, poi ripresa da Giustiniano¹.

* Dottoressa di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna, già assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Padova.

** A proposito di GIOVANNA COPPOLA BISAZZA, *Institutiones. Manuale di diritto privato romano*² (Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2024), pp. XIII-495.

¹ La medesima struttura si può rinvenire, *ex plurimis*, anche in P. VOCI, *Istituzioni di diritto romano*⁶, Milano, 2004; A. PETRUCCI, *Lezioni di diritto privato romano*, Torino, 2015; ID., *Manuale di diritto privato romano*², Torino, 2022; M. BRUTTI, *Il diritto privato nell'antica Roma*³, Torino, 2015; G. BASSANELLI SOMMARIVA, *Principi di diritto privato romano. Introduzione metodologica agli studi giuridici*², Torino, 2020; U. BABUSIAUX, CH. BALDUS, W. ERNST, F.-S. MEISSEL, J. PLATSCHEK, TH. RÜFNER (herausgegeben von),

Proprio la sua peculiare struttura rappresenta un elemento di novità e di rilievo nell'ambito dei manuali istituzionali che, tradizionalmente, dopo una breve panoramica sull'evoluzione del diritto privato romano – tenendo conto delle influenze e delle interazioni con il diritto pubblico – e sulle sue fonti, tendono a muovere dal processo, per concentrarsi solo successivamente sugli aspetti sostanziali².

La trattazione si presenta ben approfondita e corredata da un accurato apparato bibliografico e testuale, comprendente sia fonti romane sia testimonianze di diritto vigente, nonché da una incisiva ricostruzione degli istituti, delle strutture privatistiche e delle categorie giuridiche, rielaborate efficacemente alla luce della Pandettistica e della tradizione giuridica successiva. Grazie a questo approccio, l'opera non si limita alla formazione meramente didattica del discente, ma offre anche ai vari operatori del diritto gli strumenti necessari per affrontare i problemi del presente in prospettiva storica. Proprio a questo dovrebbe servire lo studio del diritto romano, dentro e fuori l'Accademia: mantenere viva la sua conoscenza e fornire gli strumenti necessari per comprendere appieno il fenomeno giuridico delle epoche successive, che in esso trovano il proprio fondamento.

È in questo contesto che si inserisce la diatriba – ricordata dalla stessa Autrice in apertura della sezione prima del capitolo secondo della parte generale – tra de Francisci³ e Betti⁴, collocabile tra gli anni Venti e gli anni Sessanta del Novecento. I due studiosi si sono interrogati sull'opportunità di utilizzare categorie giuridiche moderne nell'interpretazione del diritto romano, giungendo a conclusioni antitetiche: se per il

Handbuch des Römischen Privatrechts, III, Tübingen, 2023; A. CORBINO, *Diritto privato romano. Contesti, fondamenti, discipline*⁵, Milano, 2023; F. LUCREZI, F. FASOLINO, G. GRECO, M. AMABILE, *Elementi di storia e istituzioni di diritto romano*, Napoli, 2023; R. MARTINI, S. PIETRINI, U. AGNATI, *Appunti di diritto romano privato*⁵, Padova, 2023.

² Tra questi meritano di essere rammentati, a titolo esemplificativo, V. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*¹⁴, Napoli, 1987 (rist. anast.); A. BURDESE, *Manuale di diritto privato romano*⁴, Torino, 1993; E. VOLTERRA, *Istituzioni di diritto privato romano*, Roma, 1993 (rist. anast.); J.A. D'ORS, *Derecho privado romano*, Pamplona, 1997; ID., *Elementos de derecho privado romano*⁶, Pamplona, 2016; A. GUARINO, *Diritto privato romano*¹², Napoli, 2001; M. MARRONE, *Manuale di diritto privato romano*, Torino, 2004; G. FRANCIOSI, *Corso storico istituzionale di diritto romano*, Torino, 2014; A. LOVATO, S. PULIATTI, L. SOLIDORO, *Diritto privato romano*², Torino, 2017; R. PANERO GUTIÉRREZ, *Derecho romano*⁶, Valencia, 2021; M. KASER, R. KNÜTEL, S. LOHSSE, *Römisches Privatrecht. Ein Studienbuch*²², München, 2021; A. BELLODI ANSALONI, *Basi romanistiche di diritto privato*, Milano, 2023.

³ V. P. DE FRANCISCI, *Dogmatica e storia nell'educazione giuridica*, in G. LURASCHI (a cura di), *Questioni di metodo*, I. *Diritto romano e dogmatica odierna*, Como, 1996, pp. 7 ss. (ma già in *Riv. int. fil. dir.*, 3, 1923, pp. 373 ss.); ID., *Questioni di metodo*, in *Questioni di metodo*, cit., pp. 97 ss. (ma già in *Studi in onore di S. Riccobono*, I, Palermo, 1936, pp. 1 ss.).

⁴ Cfr. E. BETTI, *Diritto romano e dogmatica odierna*, in *Questioni di metodo*, cit., pp. 33 ss. (ma già in AG, XCIX, 1928, pp. 129 ss.); ID., *Questioni di metodo. Appendice all'articolo 'L'attuazione di due rapporti causali attraverso un unico atto di tradizione' (Contributo alla teoria della delegazione a dare)*, in *Questioni di metodo*, cit., pp. 115 ss. (ma già in *BIDR*, XLI, 1933, pp. 270 ss.).

primo occorre impiegare esclusivamente gli strumenti messi a punto dalla scienza giuridica romana, per il secondo invece era possibile ricorrere anche alle categorie moderne (pur sempre riconducibili, seppur ancora in forma embrionale, alle elaborazioni dei Bizantini). Una sorta di *trait d'union* tra le due posizioni sembra essere stata individuata dall'Autrice, a parere della quale le categorie dogmatiche moderne possono essere impiegate, purché non in modo acritico e asettico, per comprendere appieno il diritto romano, essendo il giurista chiamato a utilizzare gli strumenti propri della scienza giuridica, senza dimenticare che il diritto è pur sempre un prodotto storico e che la riflessione elaborata dai *iurisperiti* ne è il suo antecedente.

Passando ora alla trattazione dei singoli argomenti, si può notare come l'Autrice si intrattenga su questi temi nelle due sezioni di cui consta il secondo capitolo, dopo aver dedicato il primo a una breve parentesi sul contesto storico-politico e sulla periodizzazione del diritto romano. Sin dalla parte generale dimostra una spiccata cura per gli aspetti tecnici, come si coglie già dalla profondità con la quale si cimenta nell'analisi dell'origine e dell'etimologia del termine 'diritto', dalla quale sgorga la susseguente distinzione tra diritto oggettivo e soggettivo (pp. 48-50), a sua volta connessa all'esistenza di una pluralità di ordinamenti giuridici (pp. 50-51). L'Autrice prosegue poi, nella prima sezione, con l'esame delle classificazioni del diritto oggettivo, elaborate dalla giurisprudenza romana, tra le quali si ricordano quella tra *ius civile*, *honorarium* e *novum* o *extraordinarium* (pp. 51-52), tra *ius civile*, *gentium* e *naturale* (pp. 52-56), tra *ius commune*, *singulare* e *privilegium* (pp. 56-57) e tra *ius publicum* e *privatum* (pp. 57-59). Conclude infine con la disamina delle classificazioni del diritto soggettivo, elaborate dalla riflessione giuridica moderna, dopo averne brevemente illustrato il concetto. La prima distinzione che emerge è quella tra diritti reali (o assoluti) e diritti di obbligazione (o relativi) – classificazione che trova rispondenza, nel diritto romano, nella suddivisione tra *actiones in rem* e *actiones in personam* –, alla quale si affianca quella tra diritti trasmissibili e intrasmissibili (pp. 60-63). L'analisi si sposta quindi sul destinatario del diritto, ossia il soggetto giuridico, prendendo dapprima in esame la persona fisica – con particolare attenzione alle questioni relative alla sua esistenza, alla capacità giuridica e di agire, nonché alle eventuali limitazioni di queste (pp. 63-85) – per poi considerare, solo in seguito, la persona giuridica (pp. 86-93). Nella seconda sezione della parte generale, dopo una breve distinzione tra fatto e atto giuridico, la riflessione prende avvio dalla disamina degli atti leciti per incentrarsi sul negozio giuridico, quale atto per eccellenza. Di quest'ultimo vengono considerati la struttura, le funzioni e gli elementi (essenziali, naturali e accidentali [pp. 97-118]); l'analisi prosegue poi con le situazioni patologiche che ne determinano l'improduttività degli effetti, a partire dalla dicotomia moderna tra nullità e annullabilità, riconducibile alla più ampia categoria dell'invalidità (pp. 131-148). L'impossibilità, in taluni casi, che il negozio giuridico sia concluso direttamente dal soggetto interessato induce l'Autrice a dedicare

una parte della sua trattazione alla sostituzione materiale (tramite *nuncius*) e alla rappresentanza, nelle sue diverse forme (pp. 118-130). La sezione si conclude poi con la disamina degli atti illeciti, a partire dal concetto stesso di illiceità e dalla distinzione, tipicamente romana, tra *crimina* e *delicta*, con attenzione tanto ai risvolti processuali (pp. 150-154), quanto al profilo della responsabilità (pp. 154-157).

Il nucleo centrale del libro attiene alla parte speciale che, a partire dalle *Intitutiones* gaiane, l'Autrice intende riproporre secondo la tradizionale struttura tripartita in *personae*, *res* e *actiones*⁵. Il primo capitolo è pertanto dedicato al diritto delle persone e della famiglia e si apre con l'esame della problematica relativa alla piena capacità di diritto privato a Roma. L'esposizione procede quindi, secondo un ordine di rilevanza, con l'analisi delle condizioni di libertà - a partire dalla *summa divisio personarum* tra liberi e schiavi⁶ - e di cittadinanza (pp. 161-165), per approdare infine allo *status familiae*. È proprio su tale condizione che l'Autrice si sofferma con maggiore ampiezza, muovendo dalla distinzione, anch'essa gaiana, tra *sui iuris* e *alieni iuris*⁷. Il concetto di *familia* preso in considerazione è quello di *familia proprio iure dicta*⁸, il cui presupposto erano le *iustae nuptiae*, eventualmente precedute dagli sponsali (pp. 195-197), delle quali sono analizzati la struttura, gli effetti, gli apporti patrimoniali, nonché le cause di scioglimento (pp. 188-205), senza trascurare i casi e le conseguenze delle unioni al di fuori del vincolo matrimoniale (pp. 205-210) o tra/con schiavi (p. 211). Ampio spazio è inoltre dedicato alla *potestas* esercitata dal *pater familias-dominus*, di cui vengono esaminati origine, contenuto, caratteri, limiti ed estinzione (pp. 168-185), con attenzione tanto alla dimensione personale, quanto a quella patrimoniale (pp. 185-187).

Il capitolo secondo è articolato in tre sezioni: la prima dedicata alle cose e alle loro classificazioni, la seconda alla proprietà e al possesso, la terza ai diritti reali su cosa altrui. Con riferimento alla prima, si può notare come l'Autrice scelga, ancora una volta, di muovere dalle lezioni gaiane, riproponendo la tradizionale partizione delle *res* (pp. 215-229), per riservare invece alla sezione successiva la disamina dei diritti reali nella loro dimensione storico-concettuale, a partire dal diritto reale per eccellenza, il diritto di proprietà. Di quest'ultimo esamina tanto la dimensione sostanziale - con riguardo a contenuto, caratteri, tipologie, limiti legali - quanto gli strumenti approntati a sua difesa, privilegiando una prospettiva diacronica che estende l'analisi del diritto di proprietà sino all'oggi (pp. 229-250). Solo dopo aver esaminato il possesso, focalizzando l'attenzione sugli elementi costitutivi e sulle forme di tutela (pp. 250-257), l'esposizione si incentra sui

⁵ Gai 1.8 (= I. 1.2.12): *Omne autem ius quo utimur vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones.*

⁶ Gai 1.9: *Et quidem summa divisio de iure personarum haec est, quod omnes homines aut liberi sunt aut servi.*

⁷ Gai 1.50: *Videamus nunc de iis, quae alieno iuri subiectae sint: nam si cognoverimus, quae istae personae sint, simul intellegemus, quae sui iuris sint.*

⁸ Ulp. 46 *ad ed. D.* 50.16.195.5.

diversi modi di acquisto della proprietà (pp. 257-276). Infine, nella terza sezione l'Autrice, prendendo le mosse dalle limitazioni del diritto di proprietà, si sofferma sugli *iura in re aliena*, analizzandone origine, contenuto, modalità di costituzione ed estinzione, nonché tutela giudiziaria.

Il capitolo terzo è dedicato al diritto delle successioni e delle donazioni. Dopo una prima sezione riservata ai principi generali, nella quale l'Autrice si sofferma su alcuni termini-chiave – tra cui, a titolo esemplificativo, successione, delazione, adizione, eredità giacente, collazione – funzionali a orientare il discente nella corretta comprensione della materia (pp. 295-320), le restanti tre sezioni concentrano l'attenzione, rispettivamente, sulla delazione testamentaria e legittima e sulle donazioni. L'elemento che funge da collante tra queste ultime è rappresentato dalla particolare attenzione riservata all'evoluzione diacronica degli istituti considerati, nonché dai costanti rinvii al diritto vigente, sempre accompagnati da una chiara e lineare esposizione dei contenuti (pp. 320-349).

Anche nel capitolo successivo l'Autrice mantiene inalterato l'impianto espositivo già adottato in precedenza. Dopo una prima sezione di carattere generale, nella quale si sofferma sul rapporto obbligatorio – muovendo dal concetto di *obligatio* e ricostruendone genesi ed evoluzione storica (pp. 351-355) – l'analisi si sviluppa attraverso l'esame dei principali profili strutturali dell'istituto, con particolare attenzione agli elementi costitutivi e alle fonti da cui esso trae origine (pp. 355-361). Segue quindi una trattazione delle dinamiche, tanto fisiologiche quanto patologiche, che possono interessare il rapporto obbligatorio (pp. 361-391). Nella seconda sezione, l'Autrice passa a una disamina puntuale e sistematica della disciplina dei singoli contratti, offrendo una ricostruzione che si distingue, ancora una volta, per chiarezza espositiva e coerenza metodologica. Pure in questo caso l'analisi segue una dimensione storica: l'Autrice muove infatti dalla bipartizione gaiana, così come teorizzata nelle *Institutiones*, nella quale il giurista ricorda che le obbligazioni potevano avere origine dal contratto – a sua volta articolato nei quattro generi: *re, verbis, litteris, consensu*⁹ (pp. 391-426) – oppure da delitto¹⁰. L'indagine si sviluppa poi in chiave diacronica, ponendo in evidenza il progressivo superamento di tale schema da parte dello stesso Gaio. Il giurista finisce, infatti, per discostarsi dalla bipartizione accolta nel testo istituzionale, avvicinandosi a una diversa sistemazione, di tipo tripartito¹¹, di cui è conservata traccia nelle *Res cottidianae* e che l'Autrice richiama puntualmente (pp. 428-429), dando conto anche della successiva

⁹ Gai 3.89: *Et prius videamus de his, quae ex contractu nascuntur. harum autem quattuor genera sunt: aut enim re contrahitur obligatio aut verbis aut litteris aut consensu.*

¹⁰ Gai 3.88: *Nunc transeamus ad obligationes, quarum summa divisio in duas species diducitur: omnis enim obligatio vel ex contractu nascitur vel ex delicto.*

¹¹ Gai. 2 *aur.* D. 44.7.1 pr.: *Obligationes aut ex contractu nascuntur aut ex maleficio aut proprio quodam iure ex variis causarum figuris.*

elaborazione giustiniana¹², così da offrire una visione complessiva e coerente dell'evoluzione storica che ha interessato tale istituto.

Infine, l'ultimo capitolo è dedicato alle *actiones*. Anche in questo caso si incontra un'impostazione analoga a quella già incrociata nei capitoli precedenti: dopo un primo paragrafo introduttivo, utile per delineare alcune considerazioni generali indispensabili per la comprensione della materia, segue una trattazione più analitica. L'attenzione si incentra, infatti, sulla ricostruzione in chiave storica dei diversi schemi processuali che si sono avvicendati nel corso del tempo, dei quali vengono messi in luce i tratti distintivi, le peculiarità e le modalità di svolgimento, facendo emergere un quadro organico e armonico, che consente di cogliere la dimensione tecnica oltre che la prospettiva diacronica del processo romano (pp. 437-461).

Frequenti risultano, inoltre, i richiami al diritto vigente, cui l'Autrice fa costante riferimento, valorizzando il confronto tra l'esperienza giuridica romana e il diritto vigente. In via esemplificativa, con riguardo alla parte generale, tali riferimenti si possono incontrare con riguardo ai concetti-chiave di soggettività giuridica¹³ (pp. 63-64), *modus* (pp. 117-118), curatela (pp. 125-126), patologia negoziale (pp. 131-133 e nt. 181), dolo (pp. 144-145) e con riferimento alle ipotesi di conservazione del negozio giuridico (p. 148).

Per quanto attiene alla parte speciale, l'Autrice dedica particolare attenzione al diritto di famiglia. Ampio spazio viene infatti riservato agli interventi legislativi succedutisi a partire dagli anni Settanta, prendendo le mosse dal testo costituzionale che riconosce alla famiglia come «società naturale fondata sul matrimonio»¹⁴ un ruolo centrale nella formazione sociale del Paese (pp. 165-167 e nt. 16). Vengono altresì valorizzati temi quali l'adozione e l'affidamento dei minori, al fine di garantire protezione e salvaguardia dei loro interessi¹⁵ (p. 180), l'emancipazione (p. 183), il matrimonio – in special modo per quanto concerne la soppressione dell'istituto dotale con la riforma del diritto di famiglia del 1975¹⁶ (p. 202 e nt. 135) – e, infine, concubinato e adulterio, con un'analisi delle riforme succedutesi nel corso del tempo e degli interventi della Corte Costituzionale, coerentemente con quanto previsto dall'art. 29, comma 2, Cost. (p. 210).

Ricorrenti sono i rinvii al diritto attuale che si incontrano con riguardo al diritto delle cose, a partire dalla loro classificazione fino al diritto di proprietà e ai relativi strumenti di tutela (p. 244), passando per il possesso (p. 250) e per alcuni modi di

¹² I. 3.13.2: *Sequens divisio in quattuor species deducitur: aut enim ex contractu sunt aut quasi ex contractu aut ex maleficio aut quasi ex maleficio.*

¹³ Il riferimento è, in questo caso, all'art. 1 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 26 agosto 1789.

¹⁴ Art. 29 Cost.

¹⁵ L. 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) modificata, in prosieguo di tempo, dalla l. 28 marzo 2001, n. 149 (Diritto del minore a una famiglia).

¹⁶ L'allusione è all'art. 166 *bis* della l. 19 maggio 1975, n. 151.

acquisto della proprietà, in particolare l'accessione (p. 259) e la specificazione (p. 263), nonché per i diritti reali su cosa altrui, come l'usufrutto (pp. 280-282 e nt. 163) e il diritto di superficie (p. 287).

Del pari, frequenti sono le allusioni al nostro ordinamento anche con riguardo al diritto delle successioni, come si evidenzia già dalla distinzione tra *successio inter vivos* e *mortis causa* (p. 295, nt. 2), nonché in relazione a patti successori, *aditio hereditatis*, *hereditatis petitio*, *ius adcrendi* e alla delazione testamentaria e legittima. In continuità con il diritto successorio, anche con riguardo alle donazioni l'Autrice, partendo dalla loro definizione (pp. 346-348), ne segue lo sviluppo in prospettiva storica sino all'oggi, come emerge con chiarezza nel regime delle donazioni tra coniugi, il cui divieto è rimasto in vigore fino a tempi relativamente recenti¹⁷ (pp. 348-349).

Infine, ricorrenti sono le allusioni al diritto vigente anche in tema di obbligazioni, come si evidenzia, a titolo esemplificativo, con riguardo alle anomalie del vincolo giuridico (pp. 365-369), alle garanzie (pp. 369-373) e al trasferimento del rapporto obbligatorio (pp. 374-377), ai modi di estinzione dello stesso (pp. 377-383), nonché al ritardo nell'adempimento (pp. 389-391) e all'inadempimento con la relativa responsabilità (pp. 384-387).

Si può quindi notare, in senso elogiativo, lo sforzo compiuto dall'Autrice, che ha concepito il manuale non soltanto come testo istituzionale, con finalità didattica, ma quale opera di più ampio valore scientifico, grazie all'originalità e alla profondità delle ricerche condotte. Particolarmente lodevoli sono la chiarezza e la linearità espositiva, che rendono i contenuti comprensibili e fruibili per il discente, finalità ulteriormente valorizzate, nella seconda edizione dell'opera, dal superamento di alcuni dubbi interpretativi e dall'integrazione di riferimenti bibliografici e testuali¹⁸. La struttura del lavoro, unita ai frequenti riferimenti al diritto vigente, fa sì che il manuale costituisca un'importante impronta per lo studente che si accinge a studiare il diritto romano e, più in generale, per il percorso formativo del giurista moderno. Tale impostazione si pone perfettamente in linea con l'obiettivo di rafforzare la formazione trasversale del discente, formando dei giuristi 'a tutto tondo', in grado di operare anche in una dimensione storico-comparatistica, prendendo le mosse proprio dallo studio del diritto romano.

¹⁷ Il divieto di donazione tra coniugi (previsto dall'art. 781 cod. civ.) è stato infatti dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza del 27 giugno 1973, n. 91 per violazione del principio di uguaglianza sancito all'articolo 3 della Costituzione.

¹⁸ A tal proposito si possono ricordare, a titolo esemplificativo, l'accorpamento della disciplina relativa alla capacità di agire, gli interventi in materia di capacità di agire della donna e le relative limitazioni (pp. 84-85 e nt. 94), nonché gli aggiornamenti o le integrazioni bibliografiche (p. 179, nt. 50; p. 192, nt. 92) e la trascrizione del contenuto di alcune fonti (p. 208, nt. 152; p. 229, nt. 41; p. 259, nt. 102; p. 425, nt. 297) che contribuiscono, rispettivamente, ad arricchire e a rendere più perspicuo il lavoro di ricerca della Studiosa.

MARTINA BEGGIATO

Bologna, giugno 2026.